



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

Sezione Tecnico Amministrativa Operativa

Piazza Castello n. 18 – 92031 Lampedusa (AG) – Tel/fax 0922970141 – Mail: uclampedusa@mit.gov.it

P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola>

ORDINANZA

Disposizioni in ordine all'utilizzo dello scalo di Cala Pisana dell'isola di Lampedusa

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa,

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell'art. 81 Cod.Nav.;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTI gli artt.104 e 105 del D. L.vo n°112/98;

VISTO il Codice ISPS – International Ship and Port Facility Security Code;

VISTO il Regolamento (CE) n.725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 in materia di “miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali” e il relativo articolo 3.6;

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima approvato dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti (PNSM) – edizione dicembre 2022, rev.2;

VISTA la circolare prot. N°06/01/1487915/I in data 06.10.2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto Reparto 6° - Ufficio I;

VISTE le Circolari titolo “Port Security” n°1 del 07 aprile 2004, n°18 del 27 febbraio 2007 e n°20 del 06 dicembre 2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

VISTA la nota prot. n. 25289 dell'11.06.2020 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali, con la quale, ad integrazione della precedente nota prot. n. 42166 dell'08.08.2019, è stato rappresentato che, a seguito delle prove di verifica di stabilità della banchina di Cala Pisana all'attracco, delle prove “in situ”, delle conseguenti verifiche di confronto con i calcoli redatti e del collaudo esperito, l'ormeggio di Cala Pisana è agibile e funzionale allo scopo prefissato, senza alcun limite di peso di carico, sovraccarico e misura per i mezzi di trasporto operanti;

VISTA la nota prot. n. 21407 del 27.06.2026 della Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali, con la quale, richiamata la citata nota prot. n. 25289 dell'11.06.2020, veniva rappresentato la non sussistenza delle ragioni che avevano originariamente giustificato il provvedimento di cui all'Ordinanza n. 18/2019 e contestualmente veniva richiesta formalmente la revoca della predetta ordinanza;

VISTA la nota prot. n. 6033 del 28.05.2026 di questo Comando, con la quale, a seguito della predetta nota regionale, sono state richieste, ai fini delle valutazioni tecnico-operative propedeutiche all'eventuale piena riattivazione operativa dello scalo di Cala Pisana, specifiche comunicazioni e documentazioni integrative alla Regione Siciliana e alla società di navigazione interessata;

VISTA la nota della società SIREMAR in data 09.06.2026, con la quale sono state rappresentate alcune criticità operative da valutare e risolvere prima dell'eventuale utilizzo dello scalo di Cala Pisana per l'ormeggio della nave di linea;

VISTA la nota prot. n. 6551 del 10.06.2026 di questo Comando, con la quale, a seguito della predetta nota della società SIREMAR, è stato sollecitato l'invio delle pertinenti comunicazioni e documentazioni già richieste con la precedente nota prot. n. 6033 del 28.05.2026;

- VISTA** la nota della società Siremar in data 22.06.2026, con la quale, a seguito degli interventi effettuati e della verifica dei rilievi batimetrici, la stessa comunicava la possibilità di poter ormeggiare in sicurezza presso lo scalo di Cala Pisana, condizioni meteo marine permettendo ed in assenza di risacca;
- VISTA** la nota prot. n. 77012 del 23.06.2026 della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento, con la quale è stato comunicato che presso il Molo di Cala Pisana sono stati effettuati i previsti lavori di ripristino della pavimentazione, delle griglie/sfiatoi per la dissipazione del moto ondoso e delle ringhiere di protezione dell'intera area, risultati regolarmente ultimati;
- VISTA** l'Ordinanza n. 50/2026 di questo Ufficio Circondariale Marittimo con la quale sono state fornite disposizioni in ordine all'utilizzo dello scalo di Cala Pisana dell'isola di Lampedusa, nelle more delle pertinenti valutazioni, determinazioni e misure in materia di security portuale da parte degli Enti e delle Autorità competenti;
- VISTA** la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale (PFSA) "Cala Pisana" dell'isola di Lampedusa approvata con Decreto n.80/2026 della Capitaneria di Porto Empedocle quale Autorità Designata;
- VISTO** il confronto collegiale nell'ambito del Comitato di Sicurezza Portuale del 14.08.2026, che ha espresso parere favorevole al piano di sicurezza dell'impianto portuale "Cala Pisana" prodotto dal PFSO, assunto al prot. n. 16680 del 12/08/2026 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Prefetto di Agrigento per mezzo della nota, indirizzata alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, n. 88797 del 14/08/2026;
- VISTO** il Decreto n.81/2026 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle con il quale viene approvato il Porto Facility Security Plan dell'impianto Portuale di Cala Pisana dell'isola di Lampedusa;
- PREMESSO CHE** lo scalo di Cala Pisana è stato utilizzato, nel corso dell'estate 2026, in via sperimentale e temporanea, in occasione dei lavori al porto commerciale e della visita del sommo Pontefice, con esito positivo e senza criticità operative di rilievo;
- CONSIDERATO CHE** alla luce delle comunicazioni tecniche rese dalla competente Amministrazione regionale, risultano eseguiti presso lo scalo di Cala Pisana interventi di ripristino della pavimentazione, delle griglie/sfiatoi per la dissipazione del moto ondoso e delle ringhiere di protezione dell'area;
- CONSIDERATO CHE** la Regione Siciliana ha rappresentato l'agibilità e funzionalità dello scalo di Cala Pisana allo scopo prefissato, senza limiti di peso, carico, sovraccarico e misura per i mezzi di trasporto operanti;
- CONSIDERATO CHE** la società di navigazione interessata, a seguito degli interventi effettuati e della verifica dei rilievi batimetrici, ha comunicato la possibilità di ormeggiare in sicurezza presso lo scalo di Cala Pisana, in condizioni meteo assicurate e in assenza di risacca;
- CONSIDERATO CHE** si è concluso positivamente l'iter di approvazione del Port Facility Security Plan di Cala Pisana da parte della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle quale Autorità designata;
- CONSIDERATO CHE** nelle more dell'implementazione della totalità delle misure di security contemplate nel Port Facility Security Plan approvato sono state assicurate le misure provvisorie e temporanee contenute nel predetto piano;
- RITENUTA** la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e di polizia marittima;
- RITENUTO** necessario assicurare il rispetto della procedura operativa security approvata dall'Autorità Designata per l'approdo occasionale presso Cala Pisana;

ORDINA

Che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sia autorizzata la riattivazione ordinaria dello scalo di Cala Pisana quale interfaccia nave/porto per traffici commerciali, passeggeri, di linea e per unità da diporto.

Articolo 1
Destinazione dello scalo di Cala Pisana

1. L'utilizzo dello scalo di Cala Pisana è consentito prioritariamente per:
 - a) arrivo, accosto, ormeggio, disormeggio e partenza della nave di linea;
 - b) operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri;
 - c) operazioni di imbarco e sbarco di veicoli e merci, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli Enti competenti e dalla presente ordinanza;
 - d) attività strettamente funzionali alle operazioni della nave di linea;
 - e) esigenze di emergenza, soccorso, ordine pubblico e servizio istituzionale.
2. L'utilizzo dello scalo di Cala Pisana è consentito sulla base delle risultanze tecniche trasmesse dalla competente Amministrazione regionale e delle comunicazioni operative rese dalla società di navigazione interessata, fermo restando che le manovre di arrivo, accosto, ormeggio, disormeggio e partenza restano subordinate alla valutazione del Comando di bordo, alle condizioni meteo-marine effettivamente presenti, all'assenza di risacca e alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.
3. Restano ferme, ove compatibili, le prescrizioni di cui al Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa, approvato con Ordinanza n. 10/2007 in data 20.04.2007, finalizzate a garantire l'ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco, con particolare riferimento al divieto di sosta non autorizzata dei veicoli all'interno del piazzale, alla necessità di mantenere libere le aree operative e alla tutela della pubblica incolumità.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, restano ferme le disposizioni vigenti, ove compatibili.

Articolo 2
Limitazioni nello specchio acqueo antistante lo scalo di Cala Pisana

1. Durante le manovre di arrivo, accosto, ormeggio, disormeggio e partenza della nave di linea, nello specchio acqueo antistante la banchina di Cala Pisana, all'interno di un'area circolare di raggio 200m dal punto di coordinate Lat. 35°30.264'N – Long. 012°37.684'E sono vietati:
 - a) la navigazione, salvo che per le unità autorizzate;
 - b) la sosta e l'ancoraggio;
 - c) la pesca, professionale e sportiva;
 - d) le immersioni subacquee;
 - e) la balneazione;
 - f) ogni altra attività marittima, nautica o ricreativa che possa interferire con le operazioni della nave.
2. Le unità eventualmente presenti nello specchio acqueo interessato dovranno allontanarsi tempestivamente, mantenendosi a distanza di sicurezza e attenendosi alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.
3. Le unità in transito nelle vicinanze dello scalo di Cala Pisana dovranno procedere alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza, prestando la massima attenzione alle manovre della nave di linea.
4. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di ampliare, ridurre o modificare temporaneamente l'area interdetta o regolamentata, in relazione alle condizioni meteo-marine, alle esigenze operative o alla tipologia di manovra in corso.

Articolo 3
Prescrizioni per la nave di linea e per la compagnia di navigazione

1. Il Comando di bordo della nave di linea dovrà comunicare preventivamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa:
 - a) orario previsto di arrivo;
 - b) orario previsto di partenza;
 - c) eventuali variazioni operative;
 - d) eventuali criticità connesse alle condizioni meteo-marine, all'assetto nave, al carico, ai passeggeri o alle operazioni di imbarco e sbarco.Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con congruo anticipo e comunque in tempo utile a consentire l'adozione delle necessarie misure di sicurezza.
2. Le manovre di ingresso, accosto, ormeggio, disormeggio e partenza presso Cala Pisana dovranno essere effettuate esclusivamente in condizioni meteo-marine favorevoli, in assenza di risacca e quando sussistano condizioni operative, di visibilità e di sicurezza ritenute idonee dal Comando di bordo, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere o vietare le operazioni.
3. Qualora le operazioni si svolgano in orario notturno o in condizioni di ridotta visibilità, dovranno essere garantite idonee condizioni di illuminazione, segnalazione, assistenza operativa e sicurezza complessiva delle manovre.
4. La compagnia di navigazione dovrà assicurare, per quanto di competenza:
 - a) l'ordinata gestione dei flussi di passeggeri, veicoli e merci;
 - b) la presenza di personale idoneo a supportare le operazioni a terra;
 - c) il coordinamento con gli Enti competenti per viabilità, ordine pubblico, assistenza ai passeggeri e gestione delle eventuali criticità;
 - d) la tempestiva comunicazione di ogni problematica che possa incidere sulla sicurezza delle operazioni.
 - e) Il rispetto delle indicazioni operative impartite dall'Autorità Marittima;
 - f) Il rispetto delle prescrizioni contenute nel Port Facility Security Plan approvato.

Articolo 4
Disciplina delle aree a terra presso Cala Pisana

1. Nelle aree demaniali marittime e portuali dello scalo di Cala Pisana, individuate nella planimetria allegata, sono consentite esclusivamente le attività strettamente connesse all'accosto della nave di linea e alle operazioni di imbarco e sbarco.
2. È vietato l'accesso, la sosta e il transito di persone e mezzi non autorizzati nelle aree operative destinate alle attività portuali.
3. Durante le operazioni di imbarco e sbarco presso Cala Pisana, all'interno del piazzale è consentito esclusivamente il transito dei veicoli strettamente interessati dalle operazioni commerciali, essendo vietata ogni sosta non autorizzata o comunque non funzionale all'immediato imbarco o sbarco.
4. I flussi di passeggeri, veicoli e merci dovranno essere organizzati in modo da evitare interferenze con:
 - a) Le operazioni di manovra della nave;
 - b) Le attività di ormeggio e disormeggio;

- c) Le attività di controllo istituzionale;
 - d) I mezzi di soccorso ed emergenza;
 - e) La viabilità di accesso allo scalo;
 - f) Eventuali aree di attesa e pre-imbarco.
5. È vietata la sosta di veicoli, merci, materiali o attrezzature nelle aree operative, salvo quanto strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Dovrà essere sempre garantito il libero accesso ai mezzi di soccorso, emergenza, polizia, antincendio e servizio istituzionale.
6. La regolamentazione della viabilità esterna alle aree demaniali marittime resta rimessa agli Enti competenti, che dovranno provvedere secondo le rispettive attribuzioni.

Articolo 5 **Prescrizioni di security portuale presso Cala Pisana**

1. Le attività di approdo presso Cala Pisana dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui al Piano di sicurezza dell'impianto portuale approvato dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, quale Autorità Designata, con particolare riferimento ai profili di *security* portuale, controllo degli accessi, gestione dei flussi, delimitazione delle aree operative e coordinamento tra i soggetti interessati.
2. I soggetti operanti presso lo scalo di Cala Pisana dovranno attenersi alle indicazioni impartite dal personale incaricato della *security* portuale, dal PFSO e *Deputy* individuato, nonché dall'Autorità Marittima e dalle Forze di Polizia per i profili di rispettiva competenza.
3. L'accesso alle aree operative di Cala Pisana dovrà essere consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati, al personale addetto alle operazioni portuali, ai passeggeri interessati dalle operazioni di imbarco e sbarco, ai mezzi autorizzati e ai soggetti istituzionali per ragioni di servizio.
4. Le aree operative dovranno essere mantenute libere da persone, mezzi o materiali non autorizzati, garantendo la separazione, per quanto possibile, tra flussi di passeggeri, veicoli, personale operativo e soggetti istituzionali.
5. Restano ferme, ove più restrittive, le misure previste dalla procedura operativa *security* approvata dall'Autorità Designata.

Articolo 6 **Safety, security e ordine pubblico.**

1. Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni presso Cala Pisana dovranno assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *safety*, *security* portuale, tutela della pubblica incolumità e sicurezza della navigazione.
2. Le attività di imbarco e sbarco, dovranno svolgersi in modo ordinato, sotto il coordinamento dei soggetti rispettivamente competenti, evitando assembramenti, interferenze operative e situazioni di pericolo.
3. L'Autorità Marittima potrà, in qualsiasi momento, sospendere, limitare o modificare le attività qualora ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza della navigazione, soccorso, ordine pubblico, condizioni meteo-marine o altra motivata esigenza di pubblico interesse.
4. Restano ferme le competenze delle Forze di Polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché quelle degli altri Enti interessati per i profili di rispettiva competenza.

Articolo 7
Abrogazioni

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 50/2026 di questo Ufficio Circondariale Marittimo rubricata "Abrogazione dell'Ordinanza n. 18/2019 del 10.08.2019 recante "Scalo alternativo Cala Pisana" e disposizioni in ordine all'utilizzo dello scalo di Cala Pisana dell'isola di Lampedusa".

Articolo 8
Sanzioni, pubblicità ed efficacia finale

La presente ordinanza potrà essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento per esigenze di sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità, security portuale, ordine pubblico, esigenze S.A.R., condizioni meteo-marine o ulteriori necessità operative dell'Autorità Marittima.

I contravventori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero delle pertinenti norme previste dal Codice della Nautica da diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, mediante inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it".

Lampedusa, lì *data della firma digitale*.

IL COMANDANTE
C.C. (CP) Fausto CALARCO
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D.)



***Stralcio planimetrico -di cui all'articolo 4
Disciplina delle aree a terra presso Cala Pisana***

